



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 12/02/2004

Titolo del provvedimento:

Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23/02/2004)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente <<Norme specifiche per la trasparenza delle operazioni di collocamento dei titoli di Stato>> (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1992 - serie generale - n. 163), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta <<Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari>>, successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996 - serie generale - n. 305) e con decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000 - serie generale - n. 62);

Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del testo unico bancario;

Visto l'art. 116, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da osservare nell'attività di collocamento dei titoli di Stato;

Visto l'art. 120, comma 1, del testo unico bancario, il quale stabilisce che gli interessi sui versamenti sono conteggiati con la valuta del giorno in cui il versamento è effettuato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Considerata l'opportunità di emanare nuove disposizioni per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, anche a seguito delle modifiche intervenute nelle tecniche di collocamento;

Considerato che, come remunerazione per il collocamento dei titoli a medio e lungo termine, agli intermediari che partecipano alle aste viene corrisposta una provvigione;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

art. 1

Destinatari del presente decreto.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento.

2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'art. 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'art. 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione.

art. 2

Buoni ordinari del Tesoro.

Testo: in vigore dal 22/10/2009

1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma.

2. Il prezzo medio ponderato, che e' reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale, e' pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione e' stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni.

2-bis. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione di cui al comma precedente, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.

3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

- a) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento;
- b) la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
- c) la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
- d) il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.

art. 3

Titoli di Stato a medio e a lungo termine.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'art. 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.

2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, e' pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.

3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

se il cliente e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239:

- a) il prezzo di aggiudicazione;

b) il prezzo di aggiudicazione al netto dell'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. <<prezzo per i soggetti nettisti>>);

c) i dietimi di interesse netti;

d) il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo;

se il cliente non e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239:

a) il prezzo di aggiudicazione;

b) i dietimi di interesse lordi;

c) il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell'importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.

art. 4

Accredito degli importi.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui all'art. 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.

art. 5

Emissione e scadenza dei titoli.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. I soggetti indicati nell'art. 1 espongono in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d'Italia, le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

2. I soggetti indicati nell'art. 1 informano con anticipo la propria clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la clientela stessa puo' prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

art. 6

Spese di gestione e di amministrazione.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilita' dell'incidenza dei costi dell'attivita' di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'art. 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.

art. 7

Oneri per le operazioni di collocamento.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dall'applicazione della normativa fiscale in vigore.

art. 8

Avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico, previsti dal presente decreto, riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato.

Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

art. 9

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi disciplinati.

art. 10

Abrogazione di norme.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1992 - serie generale - n. 163) e il decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000 - serie generale - n. 62) sono abrogati.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Avviso riguardante i titoli di Stato.

Testo: in vigore dal 23/02/2004

---> Per il testo dell'allegato consultare il documento in formato PDF <---

ALLEGATO

.....
(DENOMINAZIONE DELL'OPERATORE).....
(luogo e data)**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

	BOT Trim	BOT Sem.	BOT Ann.	BTP (...anni)	CCT	CTZ
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
- scadenza/godimento	*	*	*	*	*	*
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento	*	*	*	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	*	*	*	*	*	*
- tasso nominale o 1° cedola				*	*	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap. nom.)				*	*	
- termine di prenotazione per il pubblico	*	*	*	*	*	*
- data di regolamento	*	*	*	*	*	*
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO						
B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	*	*	*			
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo				*	*	*
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal Tesoro rendimento annuo lordo	*	*	*	*	*	*
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)						
C 1) -Euro a semestre						

04A01741